

STATUTO DELLA CASA DEL CLERO DI TRENTO

Capo I: Erezione – Scopo – Patrimonio

Art. 1. Con decreto arcivescovile del 13 giugno 1943, N. 1912, è eretta canonicamente in Ente morale, ai sensi del canone 100 del codice di diritto canonico, la Casa del Clero che ora ha sede in Trento corso 3 Novembre, 46, nell'edificio del Seminario diocesano.

L'Ente è a tutti gli effetti di competenza e responsabilità diocesana.

Art. 2. La Casa del Clero ha i seguenti scopi.

- a. Assicurare conveniente ospitalità e assistenza ai sacerdoti anziani, invalidi o infermi.
- b. Offrire assistenza ai sacerdoti bisognosi di visite specialistiche e di analisi.
- c. Offrire accoglienza per il vitto ai sacerdoti che in città fossero sprovvisti di assistenza domestica o occasionalmente presenti.
- d. Premurarsi con mezzi propri o con l'aiuto del seminario diocesano per offrire ospitalità a sacerdoti di passaggio.

Art. 3. Il patrimonio dell'Ente è costituito

- a. dalla casa di abitazione ex Bergmann, in via Saluga, 1, p.e.1174/1, in Catasto urbano Part. 2317;
- b. L'edificio "Casa del Clero", in Trento, Via Cervara 43, p.ed. 566/3 P.T 3302 Trento;
- c. Serra per fiori p.ed 3372.
- d. Terreno di Via Spalliera pp.ff. 566/3 mq. 3117, mq 108, tutto in Part. Tav 28 C.C.Trento.

Sono inoltre mezzi di sussistenza dell'ente per la sua attività assistenziale:

- a. Le offerte e i lasciti dei sacerdoti, dei fedeli e degli enti;
- b. Le rette dei sacerdoti ospitati nella struttura;
- c. Le provvidenze pubbliche ed ecclesiastiche come l'assegno di accompagnamento, l'assegno dell'Assicurazione Cattolica, i proventi dell'otto per mille.

Capo II. Rappresentanza e Consiglio di Amministrazione

Art. 4. Il Consiglio di amministrazione consta:

- a. dell'Ordinario diocesano o di un suo rappresentante in qualità di Presidente;
 - b. di quattro consiglieri, due eletti dal Consiglio presbiterale e due dall'Arcivescovo.
- La rappresentanza legale dell'Ente spetta all'Ordinario diocesano.

Art. 5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. I membri sono rieleggibili.

Art.6. Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a. La gestione patrimoniale ordinaria e straordinaria che curerà attraverso l'economista nominato dal Consiglio;
- b. La stesura del bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c. La nomina e l'assunzione mediante contratto del Direttore della struttura dell'infermeria, del medico e del personale per l'assistenza dei sacerdoti infermi.
- d. Delibera per ogni anno l'ammontare della retta degli ospiti.
- e. Mediante l'economista conserverà regolare tenuta dei documenti e libri contabili.

Art. 7. Per la validità delle sedute dovranno essere presenti il Presidente e almeno tre consiglieri.
Per le delibere è necessaria la maggioranza assoluta degli intervenuti.
Gli atti di amministrazione straordinaria saranno proposti al parere del Consiglio diocesano di amministrazione.

Capo III: Devoluzione del patrimonio. Norma generale.

Art. 8. In caso di estinzione i beni di proprietà della Casa del Clero passano alla diocesi di Trento secondo le disposizioni dell'Arcivescovo.

Art. 9. Per quanto non è previsto in questo Statuto, si intende rinviare alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico e del Codice di diritto Civile Italiano.